

**REVISORE UNICO
COMUNE DI PISOONE
Provincia di Brescia**

Verbale n. 7 del 9 aprile 2024

OGGETTO: Parere sull'Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF 2024-2025) , interventi relativi al servizio di gestione dei Rifiuti secondo periodo Regolatorio – Biennio 2024/2025 . Redatto ai sensi del metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA .

PREMESSO

-l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);
-le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

VISTO

-che l'Autorità dell'Energia e dell'Ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) , fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti. Il nuovo metodo tariffario , contenuto nelle delibere n. 443/19 e n. 138/2021, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta , trattamento e smaltimento rifiuti , omogeneizzare le condizioni del Paese , garantire trasparenza delle informazioni agli utenti . Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti , i criteri per i costi riconosciuti e gli obblighi di comunicazione , per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie devono essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale , nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale ;
-che il "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI" predisposto sulla base del £PEF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune , il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni :

	2024	2025
Totale PEF	€ 1.125.982,00	€ 1.144.272,00

Mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI risultano :

	2024	2025
Totale quadro tariffario	€ 1.119.642,00	€ 1.137.932,00
Parte Variabile	€ 670.587,00	€ 698.234,00
Parte Fissa	€ 449.055,00	€ 439.698,00

CONSIDERATO

- che il Comune di Pisogne è considerato “Ente Territorialmente Competente” e quindi l'adozione del PEF è di competenza del Consiglio Comunale ;

- Che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione . Dette deliberazioni , anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato , hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento .

- che l’articolo 6 , comma 3, della deliberazione 443/2019 (Procedura di Approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente , il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario , secondo quanto previsto dal MTR , e lo trasmette all’Ente territorialmente competente . Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare , da :

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante , attestante la veridicità di dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi della legge ;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente .

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L’art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che

6.3 sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti , o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione , in coerenza con gli obiettivi definiti ;

- 6.5 l'Autorità , salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni , verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva ;
- 6.6 fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio , quelli determinati dall'Ente territorialmente competente .

TENUTO CONTO

- che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ;
- che l'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda :
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti ;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore ;
- che spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati ;
- che in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi da Aprica spa a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruità dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune , considerati i costi diretti sostenuti dal comune riguardo le attività di raccolta, smaltimento e pulizia strade registrati nel bilancio dell'ente locale ;

PRESO ATTO

- che nell'ambito territoriale ottimale a cui appartiene il Comune di Pisogne , non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 ;
 - che nell'assenza di quanto sopra, pertanto le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale ;
- Rimarcato che rispetto al Comune di Pisogne , il sottoscritto Revisore Unico , risulta in conformità alle norme e ai principi in materia etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo e può quindi , validare il PEF nell'ambito degli ulteriori compiti aggiuntivi previsti dal regolamento di contabilità.

Acquisiti elementi probativi e sufficienti , nonché appropriati, su cui basare il giudizio , il Revisore Unico

ESPRIME

Parere favorevole per quanto di competenza , all’approvazione del Piano Economico e Finanziario (PEF 2024-2025 – MTR2) , interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti secondo periodo regolatorio – Biennio 2024/2025 . Redatto ai sensi del metodo tariffario rifiuti di Arera .

Pisogne, li 9 aprile 2024

L’organo di revisione
